



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 27 del 17-04-15

ORIGINALE

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "CAMPAGNA AMICA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CAGLIARI PER L'AVVIO SPERIMENTALE DEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI "MERCAU MANNU". INDIRIZZI

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di aprile, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 42 del 13.04.2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: "Adesione al Progetto "Campagna Amica" in collaborazione con l'Associazione Provinciale Coldiretti di Cagliari per l'avvio sperimentale del mercato riservato ai produttori agricoli "Mercau Mannu". Indirizzi".

Considerato che con deliberazione n. 30 del 06/03/2012 la Giunta Comunale ha:

- approvato la proposta di intervento denominata "Mercau Mannu – Mercato contadino" relativa alla "Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare" e successivamente presentato apposita istanza per la partecipazione all'avviso pubblico per il finanziamento di interventi di realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale – POR FESR 2007 – 2013 Asse IV – Linea di Attività 4.1.2B;

-aderito formalmente al progetto per la "Promozione della filiera corta nel settore agroalimentare";

-cofinanziato l'intervento in oggetto con risorse economiche proprie per un importo di €. 13.000,00, pari al 20,63% dell'importo complessivo dell'intervento che ammonta ad €. 63.000,00;

ATTESO che con la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Ambiente, pervenuta al Comune di Decimomannu con nota in data 4605/2013 con cui si è comunicato che il progetto "Mercau mannu", risulta tra i progetti cofinanziabili per l'importo richiesto di 50.000,00 EUR.

ATTESO che l'obiettivo che si intende perseguire è la promozione della filiera corta nel settore agroalimentare attraverso l'attivazione di un mercato contadino, all'interno dell'infrastruttura esistente dell'Area fieristica di Santa Greca, in grado di ospitare opportunamente i produttori primari e la realizzazione di specifiche azioni di sensibilizzazione verso la comunità, non solo locale, ma anche di area vasta. Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Attraverso attività didattiche, presso le scuole, e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale. Tutto l'intervento verrà supportato da una campagna di comunicazione sull'intervento e di sensibilizzazione sui vantaggi e le opportunità della filiera corta, con utilizzo di diversi media tra cui internet e TV regionali.

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale intende mettere in campo diverse iniziative volte a rivitalizzare lo sviluppo economico, promuovendo e qualificando l'offerta commerciale nonché stimolando e incoraggiando i progetti di cooperazione tra le varie realtà produttive della Comunità Decimese;
- che il Polo Fieristico è un'importante struttura per la collettività, inserita in una zona ad ampio respiro facilmente raggiungibile, che può essere utilizzata per intervenire a più livelli sull'offerta commerciale e per rilanciare l'incontro tra i coltivatori diretti e i consumatori;
-

Richiamate le leggi:

- Legge 231/2005 concernente "interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere alimentari" individua nei mercati riservati ai produttori agricoli una delle misure idonee per contenere i costi e per sostenere il settore agricolo;
- Il D.M. 20 novembre 2007, stabilisce i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia;
- La legge regionale n.1/2010 concernente "norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale" fissa tra le proprie finalità promuovere: l'informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali, l'incremento della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore dei comuni;

Rilevato che, allo scopo di dare attuazione a tali prospettive di intervento, è stato aperto un confronto con i rappresentanti locali dell'organizzazione Coldiretti di Cagliari dal quale è emersa la volontà condivisa di avviare un percorso di collaborazione per dare avvio in via sperimentale al mercato contadino "Mercau

Mannu” riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, al fine di favorire le occasioni di avvicinare il consumatore al produttore, dal quale il consumatore possa trarre benefici anche in termini di spesa, garantire la qualità dei prodotti e valorizzare le produzioni agricole sarde, dando priorità a quelle locali;

VISTA la nota della **Federazione COLDIRETTI** provinciale di Cagliari acquisita in data 09.09.2014 e la successiva nota del 9.2.2015 con la quale segnala di essere da tempo impegnata allo sviluppo e sostegno del consumo consapevole di produzioni agroalimentari di qualità, intende rafforzare il rapporto diretto fra produttori e consumatori attraverso il suo progetto denominato “Campagna Amica”, proponendosi di informare ed educare ad una sana alimentazione restituendo il piacere di uno stile di vita più sano e genuino con un’agricoltura impegnata a sviluppare un dialogo aperto e trasparente con il cittadino consumatore;

ATTESO che la predetta associazione evidenzia che diventa prioritario quindi favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili, promuovendo i prodotti tipici e l’alimentazione made in Italy non solo in quanto risorsa economica, ma anche come espressione fondamentale di identità e territorialità e si propone per eventuali iniziative che possano coinvolgere l’Associazione e l’Amministrazione.”

ATTESO che:

- la Coldiretti, aderente al progetto “Campagna Amica”, è alla guida di una grande campagna di sensibilizzazione che sta portando a cambiamenti profondi nella politica agricola italiana e a scelte innovative sul piano della cultura e dell’alimentazione;
- nella stessa organizzazione si rileva l’impegno a tutelare gli interessi dei cittadini, dei consumatori e dei produttori agricoli, pertinenti ai temi di salubrità ambientale e di sicurezza alimentare, problematiche sociali di primaria importanza;
- la Coldiretti intende fornire i propri servizi per la gestione del mercato “Mercau Mannu” da effettuarsi attraverso l’utilizzo della propria struttura organizzativa e delle proprie competenze;

VISTO il progetto “MERCAU MANNU” -mercato contadino ammesso a finanziamento nel quale è previsto che il progetto ha l’obiettivo di valorizzare all’origine l’ambiente ed il territorio di produzione attraverso l’offerta di prodotti di qualità proposti al consumatore finale con la formula della vendita diretta, le aziende aderenti al mercato offriranno prodotti di qualità e saranno sottoposte a controlli preventivi e successivi;

DATO ATTO che lo stesso progetto prevede le attività di controllo **possano** essere esternalizzate a soggetto competente in materia quale un’associazione di categoria che garantirà l’esecuzione dei controlli rispettando il principio di libera concorrenza e di pari opportunità e le singole aziende dovranno attenersi al disciplinare e sottoporsi al monitoraggio dell’organismo di controllo designato;

CONSIDERATO che l’Organismo di controllo oltre ad effettuare il controllo dei requisiti di ingresso nel mercato, dovrà verificare che l’azienda certificata mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso tale accesso al mercato;

RITENUTO pertanto organizzare e gestire il mercato contadino “Mercau Mannu” a titolo sperimentale nell’ambito del progetto Campagna Amica nei termini sopracitati, avvalendosi della collaborazione della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, in quanto organizzazione di provata esperienza in materia, che conosce a fondo il settore agricolo e le dinamiche correlate per realizzare al meglio l’iniziativa;

VISTO il regolamento di mercato presentato e utilizzato dalla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari per la gestione dei mercati di Campagna Amica;

RITENUTO stabilire appositi criteri per la realizzazione dell’iniziativa e dettare indirizzi al Responsabile del 1° Settore;

ATTESO che la Federazione Coldiretti ha chiesto l’erogazione di un corrispettivo per l’attività di gestione del mercato per fronteggiare le relative spese;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l’anno 2015;

ATTESO che il bilancio di previsione per l’anno 2015 è in corso di predisposizione;

RICHIAMATO l’art. 163 D.lgs 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio;

VISTO il Dlgs n. 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI I seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del I° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n.42 del 13.4.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 42 del 13.4.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All'unanimità;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

- di avviare in forma sperimentale il mercato contadino riservato ai produttori agricoli "Mercau Mannu" da tenersi presso il polo fieristico Santa Greca con le seguenti modalità:
individuare il 3 maggio 2015 per l'avvio dell'iniziativa dalle ore 8.30 alle 14.00;
individuare il giorno di martedì di ogni settimana con i seguenti orari:
inizio allestimento ore 7.30
Inizio vendita ore 8.00
Cessazione attività di vendita ore 13.30
Sgombero area ore 14.00

- di avvalersi in fase sperimentale sino al 31.12.2015 per la gestione del mercato "Mercato Mannu" della collaborazione della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari, aderendo al progetto "Campagna Amica" che dovrà curare la gestione del mercato e l'organizzazione delle attività connesse tenendo un canale sinergico di comunicazione con l'Amministrazione comunale tramite il Servizio SUAP;

- di prendere atto del Regolamento di mercato di "Campagna amica" della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari che regolamenta lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno dei mercati ubicati nelle province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias con la condizione che potranno accedere al mercato tutti i soggetti aventi titolo associati a qualsiasi associazione di categoria o non associati.

- di dare atto che, così come convenuto con la Federazione provinciale Coldiretti, non è applicabile al contesto del mercato contadino del Comune di Decimomannu, l'art. 10 "Spese di gestione" del predetto Regolamento;

- di approvare il disciplinare allegato al presente atto, contenente criteri per la realizzazione del mercato;

- di dare atto che possono essere ammessi al mercato contadino "Mercau Mannu" nell'ambito del progetto "Campagna Amica" ed esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580 che rispettino le seguenti condizioni:
-che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Provincia di Cagliari, del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias;

b) vendita diretta di prodotti agricoli derivanti dalle attività di cui all'art. 2135 del Codice civile prodotti esclusivamente nella propria azienda o nel caso di cooperative nelle aziende dei propri soci con colture e/o produzioni:

- orticoltura e frutticoltura fresca ;
- orticoltura e frutticoltura trasformata;
- viticole;
- legumi e cereali;
- carni e derivati avicoli e cunicole;
- derivati lattiero caseari;
- miele e derivati da apicoltura;
- erbe aromatiche, spezie ed essenze;

-di corrispondere alla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari inizialmente per l'avvio della sperimentazione la somma di € 200,00 a valere sul capitolo 11433/174/2015 relativo a " Interventi a favore delle attività produttive" che presenta sufficiente disponibilità in dodicesimi;

-di dettare i seguenti indirizzi ai Responsabili del 1° e del 3° settore ognuno per quanto di competenza:

- il Responsabile del 1° Settore provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali per la realizzazione dell'iniziativa e per la formalizzazione del rapporto di collaborazione con la Federazione Coldiretti e i necessari provvedimenti amministrativi di impegno di spesa e la stipula della convenzione, che impegni reciprocamente Coldiretti e il Comune di Decimomannu a realizzare l'iniziativa del rispetto dei criteri e delle condizioni, saranno successivamente adottati con apposita determinazione del Responsabile

- il Responsabile del 3° Settore provvederà a inserire lo stanziamento del capitolo 11433/174/2015 nel redigendo bilancio di previsione per l'anno 2015 necessario per la prosecuzione della collaborazione per gli otto mesi di sperimentazione fino al 31.12.2015 con la Federazione Coldiretti fino alla concorrenza di € 7.275,00;

- al termine della sperimentazione potranno essere rivisti o confermati gli aspetti definiti con il presente provvedimento;

di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltreché nell'albo pretorio on line, nel sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente nell'apposita sottosezione;

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del I Settore

Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/04/2015 al 06/05/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **21/04/2015 al 06/05/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Benedetta Fadda

MERCATO CAMPAGNA AMICA DI DECIMOMANNU

DISCIPLINARE

Luogo di svolgimento : DECIMOMANNU – POLO FIERISTICO

Dimensioni : n . 36 posteggi con dimensioni variabili, all'interno delle strutture presenti nel polo fieristico con misure di mq 12 cadauno e un numero n. 36 gazebo sulla piazza prospiciente

Frequenza : Settimanale

Giorno di svolgimento : martedì di ogni settimana

Orari : inizio allestimento ore 7,30

Inizio vendita ore 8,00

Cessazione attività di vendita ore 13,00

Sgombero entro le ore 14,00

La gestione del mercato, in via sperimentale, è affidata alla Federazioni Interprovinciale Coldiretti di Cagliari nell'ambito del progetto CAMPAGNA AMICA che effettuerà l'assegnazione delle singole piazzole ai produttori in possesso dei requisiti che avranno fatto apposita domanda.

La Coldiretti Cagliari, nel rispetto dell'affidamento ottenuto dal Comune, realizzerà le seguenti attività:

1. Istituzione, gestione e organizzazione delle attività mercatali;
2. Individuazione e selezione delle aziende agricole partecipanti, attraverso la creazione del dossier aziendale atto a verificare il possesso, per ogni azienda partecipante, delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta, nel rispetto del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e degli aspetti inerenti le norme previdenziali e sugli infortuni sul lavoro;
3. Verifiche periodiche in campo, attraverso tecnici agronomi qualificati, atte a verificare che le aziende effettuino la vendita dei propri prodotti e non prodotti di terzi;

Art.1 – Scopo dell'iniziativa

Favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti, incentivare il consumo dei prodotti locali di stagione e far conoscere e valorizzare le aziende agricole e le produzioni satde con priorità a quelle locali.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, che esercitano le attività previste dall'art. 2135 del codice civile e che siano iscritte al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993 n. 580 e che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) Ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione entro il territorio delle Province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias;
- b) Aziende con colture e/o produzioni :
 - orticola e frutticoltura fresca
 - orticola e frutticoltura trasformata
 - viticole
 - legumi e cerali
 - carni e derivati avicoli e cunicoli
 - derivati alttiero caseari
 - miele e derivati da apicoltura

- erbe aromatiche, spezie ed essenze

Art. 3 - Domanda di partecipazione

Gli imprenditori agricoli interessati devono presentare domanda di partecipazione, come indicato nell'apposito regolamento redatto ed approvato dall'Assemblea dell'associazione per la gestione dei Mercati di Campagna Amica delle Province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias.

Art. 4 – Assegnazione della piazzuola

La gestione del mercato è affidata alla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Cagliari che a tal fine collabora con il Comune di Decimomannu, per un periodo sperimentale della durata di otto mesi, a partire dal mese di aprile – maggio 2015 fino al 31 dicembre 2015.

L'assegnazione della piazzuola verrà effettuata direttamente da Coldiretti alle aziende che soddisfano i requisiti di cui al punto 2 ed in possesso di accreditamento da parte dell'Associazione per l'accesso al circuito di Campagna Amica.

Art. 5 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

L'operatore assegnatario di piazzola deve attenersi a quanto previsto nel "Regolamento dei Mercati di Campagna amica" e nel presente disciplinare.

L'operatore deve manifestare ed attuare un comportamento cooperativo. A tale scopo l'operatore deve:

- su tutta la merce esposta e/o venduta dovrà obbligatoriamente esporre in maniera chiara e visibile al pubblico cartellini indicanti il prezzo al Kg e la provenienza del prodotto con l'identificazione dell'azienda agricola;
- l'attività deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento Ce 853/2004.
- prima di lasciare lo spazio occupato devono pulire accuratamente il suolo concesso, impegnandosi a differenziare e depositare i rifiuti in appositi contenitori e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda, o essere idoneamente conferiti per lo smaltimenti differenziato.

La sosta dei mezzi di trasporto è consentita nella carreggiata che rasenta il mercato esclusivamente per il tempo necessario a compiere le sole operazioni di carico e scarico merci. Tali mezzi potranno essere parcheggiati, eccezionalmente per l'intera mattinata, sullo sterrato retrostante il polo fieristico

In ogni caso i mezzi devono essere posti in modo tale da non intralciare il passaggio dei mezzi pubblici

Art. 6 – Controllo e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20-11-2007 e del presente disciplinare di mercato.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive qualità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

Art. 7 – Danni a Terzi

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall'attività dei soggetti partecipanti al mercato o dai suoi prodotti, processi o servizi, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare né al Comune né a Coldiretti per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dagli operatori a terzi.

REGOLAMENTO DI MERCATO

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione per la gestione dei Mercati di Campagna Amica delle provincie di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias.

ARTICOLO 1 (Finalità ed impegni di carattere generale)

Il presente Regolamento redatto ed approvato dall'Assemblea dell'Associazione per la gestione dei mercati di Campagna amica nelle provincie di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, di seguito per brevità l'associazione, regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno dei mercati ubicati nelle provincie di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, ha inoltre la funzione di governare i rapporti tra l'Associazione e le aziende che entrano a far parte del circuito, stabilendo le relazioni tra le aziende e gli organi di controllo, nel rispetto dei principi fiduciari associativi

Il Regolamento stabilisce inoltre i presupposti di ingresso e di permanenza delle aziende all'interno del mercato

1. Ciascun imprenditore agricolo in qualsiasi forma giuridica facente parte dell'Associazione, è tenuto al rispetto del presente Regolamento in quanto condizione necessaria per :
 - a) l'accesso e la permanenza in seno all'Associazione e quindi del mercato per la vendita diretta;
 - b) l'uso del logo Col diretti secondo le modalità di seguito disciplinate;
 - c) l'uso del Logo "mercato di Campagna amica" secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. I punti a), b) e c) del comma 2 sono disciplinati da convenzioni tra l'Associazione e società o enti convenzionati.
3. Ciascun imprenditore associato all'Associazione, ammesso alla vendita diretta nel singolo mercato, si impegna ad accettare il presente Regolamento.

ARTICOLO 2 (Soggetti ammessi al mercato)

1. Possono essere ammesse a fra parte dell'Associazione e ad effettuare la vendita diretta presso i Mercati di Campagna Amica le imprese agricole singole o costituite anche in forma associata che esercitano le attività previste dall'art. 2135 del c.c., che siano iscritte al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che rispettino le seguenti condizioni : I) che siano soci attivi della col diretti, II) che operino nell'ambito territoriale amministrativo della regione Sardegna, III) che vendano prodotti agricoli derivanti dalle attività di cui all'rt. 2135 c.c., prodotti esclusivamente della propria azienda o, nel caso di cooperative, prodotti esclusivamente nelle aziende dei propri soci.
2. Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere associati a Col diretti, presso la sua controllata Impresa Verde Cagliari srl devono essere tenute la contabilità IVA ed il fascicolo del produttore, inoltre devono aver sottoscritto il presente Regolamento.
3. Tutti i soggetti per poter accedere al Mercato devono ricevere l'Accreditamento da parte dell'organismo di controllo (ODC) dell'Associazione, pertanto la loro permanenza nel Mercato è vietata in caso di sospensione, o revoca dello stesso; l'Accreditamento è rilasciato dal Presidente dell'Associazione sulla base della verifica del rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.
4. L'Organismo di controllo è Impresa Verde Cagliari srl. Società controllata da Col diretti Cagliari, responsabile dell'istruttoria delle domande di accesso al circuito, del controllo della permanenza temporale dei requisiti che hanno determinato l'ingresso, dell'attribuzione del punteggio e della graduatoria per l'assegnazione degli (spazi) nei singoli mercati.
5. L'Ammissione al mercato sarà regolata in base ad una graduatoria cronologica di adesione all'Associazione e seguirà anche dei criteri in base ai prodotti proposti in vendita.

In caso di richieste superiori alle disponibilità di spazi, l'ammissione al mercato sarà consentita in base alla data di presentazione della domanda di adesione all'Associazione nonché in base alla categoria dei prodotti, ferma restando la facoltà dell'Associazione di stabilire turnazioni degli associati nei mercati.

Articolo 3

(Procedura per il rilascio del certificato di conformità al disciplinare "Campagna Amica")

Il richiedente deve presentare la domanda di adesione all'Associazione per la gestione dei Mercati di Campagna Amica nelle provincie di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias utilizzando l'apposito modulo e deve allegare la seguente documentazione:

- a) Copia del presente regolamento firmata per accettazione.
 - b) Scheda Aziendale o Piano di coltivazione debitamente compilato e firmato.
 - c) Copia del Disciplinare "Carta della Qualità", se presente, firmata per accettazione.
 - d) Copia della comunicazione di Vendita Diretta ai sensi del D.Lgs.228/2001.
 - e) Eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi di valorizzazione, prodotto biologico).
- e) Per aziende con annesso laboratorio di trasformazione:
- Copia dell'autorizzazione alla trasformazione ai sensi della vigente normativa.
 - Dichiarazione dell'avvenuta predisposizione ed adozione di un manuale di autocontrollo igienico ai sensi del DL 155/97 od altra normativa di filiera (es. DPR 54/94 per la produzione di prodotti a base di latte; DL 286/94 per la trasformazione delle carni, ecc.);

(Istruttoria di valutazione)

Al ricevimento della domanda, il funzionario incaricato provvede a registrarla su apposito registro, anche informatico, ed a trasmetterla all'ODC.

Il funzionario responsabile dell'ODC procede quindi all'esame della domanda verificando la completezza della documentazione e l'adeguatezza delle informazioni ricevute. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché apporti le necessarie modifiche. Il funzionario responsabile dell'ODC svolge l'istruttoria e conclude l'indagine accertando che vi siano tutti i presupposti per l'accettazione della domanda e provvede all'inserimento dell'azienda nell'apposita graduatoria.

(Valutazione di conformità dell'azienda e visite ispettive)

Per ottenere il certificato di conformità al presente Regolamento, l'azienda accetta incondizionatamente l'ispezione in azienda da parte di funzionari dell'ODC.

Nella fase esecutiva, il valutatore o il gruppo di valutazione dell'ODC, utilizzando la lista di riscontro appositamente predisposta secondo le indicazioni del Piano di Controllo del Servizio, ispeziona le attività svolte nelle pertinenti aree di produzione e/o di trasformazione e vendita e verifica se le suddette attività, le procedure, i controlli, le registrazioni, il trattamento delle non conformità e quant'altro risulti pertinente, è conforme ai requisiti applicabili dal disciplinare. Al termine della verifica, il valutatore o il gruppo di valutazione, elabora e documenta i dati raccolti nel verbale di ispezione, che trasmette al Consiglio dell'Associazione il quale stabilisce la conformità o la non conformità dell'azienda al disciplinare "Il Mercato di Campagna Amica". Qualora l'azienda richiedente presenti delle non conformità "NC", per ottenere il certificato di conformità, deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, comunque non superiore a quindici giorni, un piano di azioni correttive, atte ad eliminare le non conformità eventualmente riscontrate. Dopo che l'azienda ha completato l'attuazione del suddetto piano, l'ODC procede ad una nuova verifica di valutazione con la quale accerta la conformità dell'azienda.

(Ingresso nel circuito ed emissione del Certificato di Conformità al "Disciplinare Il Mercato di Campagna Amica")

Effettuata con esito positivo la verifica della conformità dell'azienda l'ODC comunica all'Associazione, la quale con delibera del Consiglio autorizza l'ingresso nel Circuito dandone

comunicazione all'azienda e rilascia il certificato di conformità. Il produttore con l'ingresso nel circuito si impegna a mantenere il vincolo associativo per almeno tre anni dalla sua ammissione.

(Criteri di ingresso per le aziende agricole costituite in forma associata Cooperative o Società)

Il controllo sui requisiti d ingresso sarà effettuato in tutte le aziende socie della cooperativa; in caso di cooperative con un numero di soci superiore a 10 si procederà con controlli a campione sulle imprese eccidenti.

Nelle aziende associate, che esercitano solamente l'attività di produzione, il controllo sarà effettuato solo in merito al prodotto ed alla Scheda Aziendale.

Ogni cooperativa potrà porre in vendita solamente prodotti dei soci;

Qualora richiesto, i produttori dovranno organizzare degustazioni di prodotto;

L'azienda dovrà rendere visibili, all'interno del punto vendita attraverso cartellonistica e/o fotografie, le varie realtà produttive aziendali della cooperativa.

(Mancata idoneità di ingresso nel circuito)

In caso di parere negativo l'ODC informa per iscritto l'Associazione che, per iscritto, da comunicazione all'azienda richiedente della mancata idoneità all'ingresso nel Circuito, precisandone e argomentandone i motivi.

L'azienda richiedente può presentare una nuova domanda non prima di tre mesi dalla comunicazione di non idoneità, dopo aver adottato ed attuato le misure necessarie per l'eliminazione dei motivi che hanno impedito il rilascio della certificazione.

(Validità della certificazione di conformità)

Periodo di validità

La validità della certificazione di conformità è di un anno dalla data di emissione, rinnovabile di anno in anno salvo riscontro della non conformità.

Condizioni di validità

Nel periodo di validità della certificazione di conformità, L'ODC ha il compito di verificare che l'azienda certificata (responsabile della conformità del prodotto e del servizio offerto mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso l'ingresso nel circuito ed il rilascio della certificazione. A tale scopo l'azienda certificata, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del servizio offerto, deve:

- Comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso l'ingresso nel Circuito;
- Consentire che l'ODC svolga attività di sorveglianza effettuando, con cadenze stabilite dalla Associazione, visite di verifica ritenute necessarie;
- Eliminare le non conformità accertate e notificate.

(Diritti e doveri dell'azienda certificata)

L'azienda certificata deve:

- 1) attenersi al Regolamento d'uso del circuito "Il Mercato di Campagna Amica",
- 2) utilizzare le strutture rese disponibili dall'Associazione,
- 3) organizzare, qualora richiesto, degustazioni di prodotto.

L'ingresso nel Circuito non solleva l'azienda certificata dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Associazione e/o alla Coldiretti per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'azienda a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'azienda stessa non allineati a leggi e/o regolamenti. L'Associazione e la Coldiretti non sono responsabili di inadeguatezze o danni di alcun tipo

provocati dall'attività dell'azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi. Il Certificato di Conformità non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle menzionate nella certificazione. Modifiche anagrafiche od organizzative consentono il mantenimento della certificazione di conformità purché:

- venga tempestivamente informato per iscritto l'associazione e l'ODC;
- le modifiche non alterino le condizioni che hanno permesso il rilascio della conformità.

Articolo 4

(Prodotti offerti in vendita)

1. All'interno del mercato, gli imprenditori soci dell'Associazione, possono vendere prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, purché provenienti dalle proprie aziende.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. In ogni caso i prodotti devono riportare in etichetta o con altra modalità l'indicazione del luogo di allevamento, di coltivazione e se diverso anche della manifattura.

Articolo 5

(Uso dei loghi)

1. Durante le operazioni di vendita, svolte all'interno del Mercato, l'associato dovrà utilizzare i loghi nel rispetto delle condizioni di utilizzo fissate dall'Associazione.

- Coldiretti riconosce il diritto di utilizzo del logo Coldiretti all'Associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli associati e comunque in mercati dell'associazione.
- In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l'attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.
- E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci intendere l'assunzione da parte dell'Associazione e/o di Coldiretti di un qualsiasi ruolo, anche di mera garanzia, nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese. Non sono consentite modalità di utilizzo dei segni distintivi concessi in uso che possano generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte dell'Associazione e/o dell'Organizzazione Coldiretti e delle sue articolazioni territoriali di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di produzione, sulle qualità e prestazioni dei prodotti messi in vendita e sulla loro conformità alla normativa vigente.
- La concessione del diritto di uso del logo Coldiretti non ne comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e dell'impresa di produzione. La concessione del diritto di uso del logo obbliga al suo utilizzo.
- Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche, previste. Il diritto d'uso del Logo è strettamente riservato all'Associazione e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto all'Associazione.
- A tal fine, l'Associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del Logo anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne.
- Fondazione Campagna Amica riconosce il diritto di utilizzo del logo Campagna Amica all'Associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli associati effettuati nei mercati istituiti
- Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato

per contraddistinguere l'attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.

- E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci intendere l'assunzione da parte di Fondazione di un qualsiasi ruolo, anche di mera garanzia, nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese.
- Non sono consentite modalità di utilizzo del segno distintivo concesso in uso che possano generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte Fondazione di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di produzione, sulle qualità e prestazioni dei prodotti messi in vendita e sulla loro conformità alla normativa vigente.
- La concessione del diritto di uso del logo Campagna Amica non ne comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e dell'impresa di produzione.
- Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche, previste. Il diritto d'uso del Logo è strettamente riservato all'Associazione e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto alla Associazione.
- A tal fine l'Associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del Logo anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne.

Articolo 6

(Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti)

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.
3. Eventuali violazioni riscontrate saranno sanzionate ai sensi di legge, dello Statuto dell'Associazione e in base al presente Regolamento.

Articolo 7

(Modalità di vendita, individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti)

1. Gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato nella domanda di ammissione si obbligano a praticare i prezzi massimi così come determinati ai sensi del successivo articolo 9.
2. L'imprenditore dovrà rendere visibili, all'interno del punto vendita attraverso cartellonistica e/o fotografie, le varie realtà produttive aziendali.
3. Gli imprenditori devono esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
5. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.
6. In ogni caso dovrà essere esposta e ben leggibile la targa indicante il nome dell'azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato.

7. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area dedicata alla vendita.
8. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato sono tenuti alla raccolta dei medesimi rifiuti ed smaltrirli presso la propria azienda.
9. Ciascun imprenditore ultimata l'attività di vendita giornaliera provvede a ripulire lo spazio a lui assegnato.
10. L'Associazione provvederà ad installare l'insegna de "Il Mercato di Campagna Amica" che dovrà essere esposta all'ingresso del Mercato e dovrà definire il perimetro dello spazio di mercato dedicato alla vendita; gli imprenditori ammessi al Mercato dovranno posizionare il proprio punto vendita all'interno di tale perimetro.
11. L'Associazione provvederà ad esporre i prezzi del giorno all'ingresso del mercato in una specifica tabella che conterrà chiaramente il valore del risparmio rispetto ai prezzi indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, quelli rilevati nella GDO e nei mercati civici.

Articolo 8

(Gestione del mercato)

La gestione del mercato, compresi i controlli di cui al successivo articolo 10, spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione o altro soggetto da questo designato che è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente Regolamento.

Articolo 9

(Rilevazioni dei prezzi)

Al fine di consentire l'indicazione dei prezzi massimi praticabili all'interno del mercato ai sensi del precedente articolo 7 comma 10, l'Associato si impegna a praticare prezzi non superiori a quelli stabiliti dall'Associazione e, in ogni caso, inferiori del 30% rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, o inferiori del 30% rispetto ai valori medi provinciali di riferimento rilevati.

Articolo 10

*NON APPLICABILE PER
OGNI MERCATO*

(Spese di gestione del mercato)

1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è subordinata al versamento di una quota di adesione iniziale all'Associazione nonché di una quota di partecipazione.
2. La quota di adesione iniziale è stabilita dal Consiglio Direttivo nella misura di euro 100,00 (cento/00) ed è indicata nel modello della domanda di ammissione.
3. La quota di partecipazione, relativa alle spese di gestione del mercato, è dovuta dai singoli imprenditori ammessi in misura percentuale all'ammontare dei prodotti venduti la cui entità sarà stabilita con successiva delibera, con un minimo di euro 30,00 (trenta/00) salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo. Gli imprenditori sono tenuti a corrispondere la propria quota alla chiusura del mercato e comunque entro dieci giorni, pena l'esclusione dal mercato.

Articolo 11

(Rispetto delle disposizioni di legge dello Statuto e del Regolamento e responsabilità degli imprenditori associati)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, sono tenuti al rispetto della relative norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'esercizio di detta attività, sono responsabili in via esclusiva, del rispetto della normativa

igienico sanitaria, ambientale, nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta del mercato sono tenuti a fornire tutta la documentazione necessaria al rilascio ed il mantenimento dell'Accreditamento, precisando che il controllo da parte dell'Associazione per il rilascio dell'Accreditamento non è meramente documentale.
3. L'attività di vendita potrà essere esercitata esclusivamente dal titolare/rappresentante legale dai coadiuvanti e dai dipendenti purché regolarmente assicurati.

Articolo 12

(Sanzioni)

1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, se inadempienti rispetto allo Statuto e/o al Regolamento e/o alle leggi, sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto dell'Associazione, dal presente Regolamento.
2. Le sanzioni previste nel presente Regolamento in caso di violazione regolamentare consistono, rispettivamente:
 - a) nella diffida ad adempiere al ripristino delle condizioni di regolarità che hanno consentito l'accreditamento, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con immediata sospensione;
 - b) con la revoca dell'Accreditamento da parte dell'Associazione in caso di mancata conformità alla diffida, trascorsi i 30 giorni;
 - c) nella sospensione e/o nell'espulsione nel caso di atteggiamenti che turbano e minano l'armonia dei mercati e/o dell'Associazione;
 - d) altro provvedimento ritenuto congruo dal Consiglio Direttivo.
3. E' fatta salva ogni altra ipotesi di risarcimento del danno causato all'Associazione da comportamenti o negligenze dell'associato.

Articolo 13

(sospensioni)

Non conformità riscontrate nel corso dei controlli

Nel caso di gravi carenze e del perdurare di scostamenti dalla conformità, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, l'Associazione può, a suo insindacabile giudizio, sospendere immediatamente l'efficacia della certificazione di conformità.

In caso di sospensione l'azienda, non prima di sei mesi, potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento, chiedendo la riammissione nel circuito, sottponendosi volontariamente ad una verifica ispettiva da parte dell'ODC e pagandone totalmente le spese.

In casi particolari, qualora l'Associazione ravvisi oltre alla non ottemperanza del regolamento, anche un danno all'immagine del circuito potrà richiedere il risarcimento dei danni all'immagine del circuito e marchio "Il Mercato di Campagna Amica".

Mancata partecipazione a manifestazioni di carattere promozionale

Nel caso di adesione a fiere o altre manifestazioni promozionali, l'impegno assunto è tassativo. Il subentro di gravi motivi che pregiudichino all'azienda la partecipazione, dovrà essere comunicato tempestivamente, in modo tale da consentire la sostituzione.

Nel caso di assenza ingiustificata, si prevede un richiamo da parte dell'Associazione, in caso di due assenze ingiustificate durante lo stesso anno, si prevede la sospensione immediata dal circuito

Condanne per delitti in materia di igiene e sanità

Nei confronti dei soci che abbiano riportato, anche nell'espletamento di funzioni connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, reati ambientali o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. La causa di esclusione ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

Violazioni di leggi o regolamenti

L'esclusione avverrà nei confronti dei soci che violino una qualsiasi delle norme di legge o regolamentari che disciplinano i Mercati per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Mancato pagamento dei contributi associativi

L'esclusione avverrà, senza necessità di essere preceduta da contestazione, nei confronti dei soci che non corrispondano per due volte la quota di partecipazione.

Articolo 14 (recesso)

Il recesso è consentito all'associato dopo il terzo anno dalla data di ammissione all'Associazione a condizione che ne faccia domanda 6 mesi prima della data dalla quale si chiede il recesso, oppure quando entri a far parte di Cooperative o altre forme associative o loro Consorzi aderenti all'Associazione. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso tale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti

Articolo 14 (Norme finali)

1. Nel caso in cui il Mercato sia regolato dal D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso opererà, oltre che ai sensi dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento, anche ai sensi della relativa disciplina ove più restrittiva.
2. Condizione essenziale per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione è la conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte di ciascuno dei soci delle regole contenute nel presente Regolamento.
3. La composizione di eventuali controversie è demandata, in prima istanza, ad apposita commissione costituita presso la Coldiretti Cagliari.

IL PRESIDENTE

Per presa visione ed accettazione

L'ASSOCIATO